

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, a fronte dell'inapplicabilità al personale militare della novella introdotta dall'art 45 co. 31-*bis* d.lgs. 95/2017 (Cons. Stato, Sez. II, 03/11/2023, n. 9552), l'estensione ai militari dei benefici di legge in materia di maternità e paternità è mediata dall'art. 1493 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), che ne ammette la fruizione «*tenendo conto del particolare stato rivestito*» (da ultimo, *ex plurimis* Cons. Stato, Sez. II, 31/01/2025 n. 761);

Ritenuto dunque non siano condivisibili le deduzioni attoree, in ordine alla necessaria eccezionalità delle esigenze organiche che l'Amministrazione può opporre all'accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea *ex art. 42-bis* d.lgs. 151/2001;

Osservato tuttavia che, nel caso di specie, le motivazioni della determinazione gravata muovono dal presupposto che la ricorrente possa trovare utile collocazione organica, presso la sede di appartenenza così come presso la sede di destinazione, unicamente nella posizione di impiego di “██████████”;

Ritenuto che tali esigenze organiche non possano dirsi effettive né ragionevoli, giacché – per incontrovertibile prospettazione – la ricorrente non ha svolto mai svolto la funzione di “██████████”, non avendo frequentato il corso di specializzazione di cui alla Circolare n. 7056/2024 del Ministero della Difesa (recante “Linee-Guida per la specializzazione e l'attribuzione degli incarichi ai Graduati e Militari di truppa”: doc. 14 di parte ricorrente);

Considerato che l'Amministrazione non può in questa sede legittimamente rimproverare alla ricorrente la mancata frequentazione del corso, non già solo perché era facoltà di [REDACTED] opporsi alla relativa missione di servizio, a norma dell'art. 11, co. 5 della Sezione B) della menzionata Circolare n. 7056/2024, ma anche perché non vi sono ragioni per ritenere che ella abbia esercitato abusivamente tale diritto, non avendo d'altronde l'Amministrazione sollevato alcuna contestazione all'indirizzo della militare anche solo a fini disciplinari;

Ritenuto dunque che l'impugnazione sia assistita dal prescritto *fumus boni iuris*, a fronte della macroscopica incongruenza decisoria e motivazionale rilevata;

Osservato altresì che il provvedimento impugnato è suscettibile di arrecare un pregiudizio grave e irreparabile ai danni della ricorrente, ai fini di cui all'art. 55, co. 1 c.p.a., poiché limita il suo diritto ad espletare appieno le proprie funzioni genitoriali;

Ritenuto dunque sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva, con conseguente sospensione della determinazione gravata e restituzione degli atti all'Amministrazione resistente, ai fini della riedizione del potere;

Osservato che, pur a fronte dell'accoglimento della domanda cautelare, l'obiettivo peculiarità della fattispecie controversa giustifica l'integrale compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza):

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ai fini del riesame dell'istanza avanzata in via amministrativa dalla ricorrente;
- compensa tra le parti le spese della fase cautelare;
- fissa per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 3 dicembre 2025, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Alessandro Cappadonia, Referendario

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Francesco Perilongo

IL PRESIDENTE

Rosa Perna

IL SEGRETARIO